



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

# **CHIOSCHI**

## **Regolamento per l'impianto**

**Approvato con D.C.C. n. 85 del 15.9.1999  
Modificato con D.C.C. n. 13 del 12.2.2004  
Modificato con D.C.C. n. 87 del 22.7.2009  
Modificato con D.C.C. n. 5 del 14.1.2013  
Modificato con D.C.C. n. 47 del 27/4/2016  
Modificato con D.C.C. n. 7 del 18/1/2021  
Modificato con D.C.C. n. 99 del 30/10/2025**

**(Testo coordinato)**

**Settore Edilizia ed Urbanistica**

## **ARTICOLO 1**

### **Definizione di chiosco**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito di applicazione**

2. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio della Città di Venaria Reale, definisce i criteri per il loro migliore inserimento nell'ambito urbano individuando strutture diversificate sulla cui base operare scelte progettuali, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.
3. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/1991, per le attività commerciali e per la rivendita di giornali in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dall'ordinanza del Ministero della Sanità 26/06/1995 e dal D.Lgs. 114 del 31/03/1998, fatte salve le deroghe di cui all'art. 11, 3° comma.

## **ARTICOLO 3**

### **Zone di impianto**

1. Vengono individuati, come da disegno allegato, due ambiti urbani a cui corrispondono caratteristiche formali e dimensionali differenti.
2. E' inoltre segnalato il perimetro del Parco Regionale "La Mandria", ambito escluso dall'applicazione del presente regolamento in quanto soggetto alle prescrizioni del Piano d'area.


### **3.1 Centro Storico**

3.3.1 Il Centro storico, come delimitato ai sensi deliberazione C.C. n. 113 del 19/04/1972 è caratterizzato dalla presenza di edifici precedenti al XX secolo, e che formano un insieme di notevole valore storico-architettonico.




3.3.2 In questo contesto particolarmente pregevole, le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi specificatamente progettati per la rivendita di libri, di giornali (edicole), souvenirs le cui caratteristiche dovranno essere le seguenti:

- forma poligonale (pentagonale, esagonale, ottagonale, ... );
- tetto in rame con cupolino;
- colonnine, pannelli e modanature in ghisa.

# ZONE DI IMPIANTO



## Legenda

-  Zona "A": Centro storico
-  Zona "B": zone edilizia contemporanea
-  Confine Parco Attrezzato "La Mandria"

## 4.1 Zona di edilizia contemporanea

4.1.1 Si tratta della restante parte del territorio comunale, caratterizzata da un'edificazione più recente (prima metà del secolo) o contemporanea, e quindi da materiali moderni (cemento, acciaio, plastica, ...).

4.1.2 Nella zona di edilizia contemporanea, il chiosco specificatamente progettato oltre che per la rivendita di libri e giornali (edicole) e per la vendita di souvenir, la vendita di fiori, frutta e verdura, per la somministrazione di bevande analcoliche – tipologia D (bar analcolico, caffè, gelaterie e pasticcerie non artigianali ed esercizi similari), avrà le seguenti caratteristiche:

- forma rettangolare o quadrata;
- tetto di forma tronco-piramidale in vetroresina color rame e metallo con telaio portainsegne;
- pensilina metallica sporgente cm 100 sui lati, ospitante le converse di raccolta della pioggia;
- basamento, zoccolino e colonne in cemento martellinato.

## ARTICOLO 4 Caratteristiche dei chioschi

### 4.1 – Indicazioni generale

1. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative e ornamentali.
2. Relativamente alla qualità del manufatto, in mancanza di elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il chiosco, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

### 4.2 – Dimensioni

#### 4.2.1 Chioschi per la vendita di libri e giornali (edicole), souvenirs

La superficie massima deve essere:

- per il Centro storico mq 15
- per il resto del territorio mq 25

#### 4.2.2 Chioschi per la rivendita di souvenirs, fiori, frutta e verdura, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le attività commerciali in ambito esterno al Centro storico:

La superficie massima comprensiva del servizio igienico ed eventuale magazzino deve essere mq 40.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente Regolamento.

Il quadro che segue riporta i materiali per i due ambiti:

	<b>Centro Storico</b>	<b>Resto del territorio</b>
<b>tetto</b>	rame vetroresina color rame	rame acciaio zincato e verniciato vetroresina color rame
<b>struttura e pareti</b>	pannelli e colonne in ghisa	ferro basamento e colonne in cemento martellinato
<b>serramenti</b>	alluminio anodizzato verniciato serrande in acciaio zincato verniciato	alluminio anodizzato verniciato serrande in acciaio zincato verniciato

### 4.3 – Colore

Le scelte progettuali, verificate ed illustrate in progetto dovranno rispondere ai requisiti di cui alla sottoelencata tabella:

Elemento costruttivo	<b>Alternativa di colore (tinte unificate RAL)</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
	verde	Grigio
<b>struttura e pareti</b>	6000	7030
<b>serramenti</b>	6028	7039
<b>sottogronda</b>	9016 (bianco)	
<b>profilati per banco vendita</b>	7030 (grigio scuro)	
<b>interni soffitto</b>	9010 (bianco puro)	
<b>interni pareti</b>	7032 (grigio chiaro)	

### 4.4 - Altre prescrizioni

4.4.1 La superficie di vendita si deve sviluppare verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

4.4.2 Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del perimetro del chiosco, ancorché visibili dall'esterno.  
Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

4.4.3 Per il posizionamento di insegne e di elementi pubblicitari si applicano le norme del vigente regolamento per le insegne di esercizio, targhe, tende solari e bacheche relative ad attività commerciali, produttive e direzionali all'interno del centro storico.

4.4.4 Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione edilizia.

4.4.5 Nel centro storico nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

4.4.6 E' vietata l'esposizione di materiale pubblicitario (locandine, manifesti, ecc...) al di fuori del manufatto (a striscione, con cavalletti, ecc...).

4.4.7 Il concessionario è tenuto ad avere cura e ad effettuare una corretta manutenzione del manufatto.

#### 4.4.1 - Dehor

Per i chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande è ammessa la possibilità di dehor

esterno secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors temporanei.

## **4.5 – Servizi ed impianti**

4.5.1 I chioschi di cui all'art. 1 dovranno essere dotati di servizi igienici per il personale addetto.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere dotate di adeguate erogazioni di acqua potabile idonea al consumo umano, servizi igienici ad uso pubblico con requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente, idonea separazione tra i servizi igienici ed i locali di somministrazione.

4.5.2 Per tutti i chioschi i servizi igienici dovranno, di norma, essere allacciati alla rete di fognatura comunale. Nel caso in cui dovesse essere eccessivamente difficoltosa, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, la realizzazione all'allacciamento fognario, per i chioschi la cui attività non richiede uso continuativo di acqua ma solo dotazione di servizio igienico ad esclusivo utilizzo del gestore dell'attività (chioschi per la rivendita di giornali, riviste, libri, souvenirs) potrà essere autorizzata la posa di servizi igienici di tipo chimico. I chioschi per i quali dovranno in ogni caso essere realizzati gli allacciamenti alla pubblica fognatura saranno quelli adibiti a somministrazione di alimenti e bevande, vendita di frutta e verdura e fiori.

4.5.3 Tutti i chioschi dovranno comunque rispettare le caratteristiche definite dal presente regolamento ed in particolare quelli adibiti a somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere realizzati in modo tale da consentire l'accesso al pubblico ai servizi igienici dall'esterno del chiosco.


La manutenzione e gestione di tali servizi igienici rimane a cura e spese del concessionario del chiosco.

Il mancato rispetto di questa condizione determinerà la decadenza della concessione.


## **ARTICOLO 5**

### **Soluzioni esemplificative**


1. Le tavole che seguono illustrano indicativamente forme e misure delle tipologie scelte, la forma planimetrica scelta sarà comunque in funzione delle caratteristiche del contesto urbano. Per il particolare ambito di riferimento il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
  
2. Nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente regolamento, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazione specifiche.



PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE




PIANTA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA DI  
CHIOSCO PER CENTRO STORICO (A)


(C) NELLE TIPOLOGIE IN CUI È  
PREVISTO L'USO DEL SERVIZIO  
IGIENICO DA PARTE DEL PUBBLICO

SUPERFICIE MASSIMA - mq 15



PROSPETTO

SEZIONE





PIANTA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA  
DI CHIOSCO PER ZONA DI  
EDILIZIA CONTEMPORANEA (B)


(C) NELLE TIPOLOGIE IN CUI È  
PREVISTO L'USO DEL SERVIZIO  
IGIENICO DA PARTE DEL PUBBLICO

SUPERFICIE MASSIMA (edicola) = mq 20  
SUPERFICIE MASSIMA (chiosco) = mq 40  
- comprensiva di dehor = mq 60



SEZIONE

PROSPETTO



**SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA  
DI CHIOSCO PER ZONA DI  
EDILIZIA CONTEMPORANEA (B)**

**(\*) NELLE TIPOLOGIE IN CUI È  
PREVISTO L'USO DEL SERVIZIO  
IGIENICO DA PARTE DEL PUBBLICO**

**SUPERFICIE MASSIMA (edicola) = mq 20  
SUPERFICIE MASSIMA (chiosco) = mq 40  
- comprensiva di decor - mq 60**

## **ARTICOLO 6**

### **Tipologie dei siti**

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:
  - 1) nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
  - 2) su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso; in tal caso il posizionamento dovrà avvenire a metri 12,00 dalle intersezioni stradali e nel rispetto delle altre limitazioni imposte dal Codice della Strada ed elencate nel successivo art. 7;
  - 3) nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insista su superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso che l'insediamento del chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde della Città, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dal Settore competente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi limitrofe;
  - 4) su aree contigue a quelle dei mercati, nel rispetto dei punti precedenti;
  - 5) eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.


## **ARTICOLO 7**

### **Criteri di collocazione**

#### **7.1 - Collocazione**

7.1.1 L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

7.1.2 Secondo l'art. 20 del C.d.S. "nei centri abitati l'occupazione di marciapiede da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m 2", come disposto dal testo aggiornato del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada".



7.1.3 Inoltre al fine di garantire la sicurezza, l'occupazione del marciapiede non deve ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18 comma 2 del vigente C.d.S.


7.1.4 Il chiosco, da realizzare secondo le caratteristiche e tipologie di cui agli artt. 4 e 5, dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'insediamento, ferme restando le disposizioni di cui sopra l'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di negare la concessione in precario nei siti od in particolare sulle aree verdi su cui sono previsti interventi di sistemazione.

7.1.5 Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dalla Città ed addebitati al richiedente.

## 7.2 – Accessibilità

7.2.1 Tutti gli elementi di arredo urbano, compresi le edicole ed i chioschi, devono poter essere utilizzati da tutti gli utenti in condizioni soddisfacenti di comfort, accessibilità e sicurezza.

7.2.3 Inoltre, l'altezza di presentazione e somministrazione della merce non deve escludere le persone in posizione seduta né quelle di piccola statura, ed essere perciò inferiore a m 0,80 di altezza.



## 7.3 - Caditoie e chiusini

7.3.1 L'edicola ed i chioschi non dovranno ostacolare l'accesso a caditoie, camerette di ispezione, ecc., eventualmente presenti nell'area di impianto.

## ARTICOLO 8

### Concessione edilizia. Modalità per le richieste

1. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione edilizia per la collocazione del chiosco dovranno rivolgere preventiva istanza al Sindaco, giusto quanto in materia disposto dalla normativa edilizia, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto Legislativo 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione edilizia di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata formale istanza in bollo indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) progetto di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell' area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai. Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:2000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all' edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione;
  - b) parere favorevole degli enti competenti per la collocazione in luoghi soggetti a vincoli;
  - c) relazione scritta in sei copie;
  - d) fotografie a colori (formato minimo cm 9,00 x 12,00, non di tipo "polaroid") del luogo interessato dall'inserimento proposto copie dell'autorizzazione (o comunicazione) all'esercizio di un'attività commerciale o di un pubblico esercizio o copia della ricevuta di presentazione della domanda di voltura;
  - e) parere favorevole espresso dalla competente autorità sanitaria;
  - f) titolo per richiedere la concessione ai sensi dell'art. 48 L.R. 56/77 e s.m. ed i.

## **ARTICOLO 9**

### **Rilascio della concessione**

1. L'installazione di un chiosco costituisce un'occupazione di suolo pubblico in precario, soggetta a concessione edilizia e convenzione.
2. L'occupazione di suolo pubblico è concessa per anni 10 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato salvo che l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente.
3. Qualora l'Amministrazione, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, non rinnovi oppure revochi la concessione di suolo pubblico il luogo dovrà essere riportato, a cura del Comune ed a spese dell'esercente, alle condizioni esistenti all'installazione.
4. Potrà eventualmente essere concessa, in sostituzione della concessione di suolo pubblico non rinnovata o revocata, un'analoga superficie che dovrà essere localizzata in conformità alle disposizioni previste dal piano comunale per l'editoria, dal presente regolamento e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
5. La concessione di suolo pubblico per l'installazione del chiosco, rilasciata secondo le norme del presente regolamento è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale (o comunicazione di inizio attività) e di quella di pubblico esercizio.
6. I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio della concessione edilizia ed essere ultimati entro un anno dalla data di inizio.

## **ARTICOLO 10**

### **Sanzioni**

1. La concessione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione od uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
2. Non saranno ammesse, successivamente al rilascio della concessione edilizia, modifiche o aggiunte che alterino le caratteristiche formali della stessa, salvo adeguamento imposto da leggi o regolamenti in termini di sicurezza o igiene.
3. L'edificazione abusiva di chioschi, l'occupazione abusiva degli spazi pubblici con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, l'utilizzo del tetto per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari, nonché l'esposizione di materiale pubblicitario al di fuori del manufatto, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, salvo specifica determinazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione comunale.
4. Per le opere edilizie realizzate in difformità dalla concessione edilizia varranno i provvedimenti sanzionatori previsti in materia di edificabilità dei suoli.

## **ARTICOLO 11**

### **Norma Transitoria**

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.
2. E' prevista una deroga fino al 31/12/2032 per l'adeguamento delle strutture già esistenti, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente, fatte salve durate inferiori o superiori in caso di lavori pubblici già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche sulle aree sede di chioschi e sino alla consegna delle aree stesse alle ditte appaltatrici dei lavori.
3. In considerazione del valore patrimoniale degli immobili e della conseguente assenza di utilità delle loro demolizioni, i chioschi in muratura esistenti in piazza De Gasperi e piazza Nenni (concessioni edilizie in precario n. 1071 del 27/6/1986 e n. 1217 del 5/4/1988) non saranno soggetti, al termine della scadenza di cui sopra, a tale adeguamento. Essi saranno soggetti alla normativa edilizia ed urbanistica (DPR 380/2001, ecc.) e ad altra normativa in materia eventualmente sopraggiunta e non al presente Regolamento.
4. Nel periodo della deroga i titolari dei chioschi dovranno garantire comunque ai portatori di handicap l'accessibilità agli spazi di somministrazione.
5. La presentazione della pratica edilizia per la demolizione e ricostruzione del chiosco dovrà avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza della deroga.
6. In deroga alle superfici e alle durate di cui agli artt. 4.2, 4.4.1 e 9 del presente Regolamento i titolari dei chioschi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti al 15/9/1999 potranno essere autorizzati a realizzare chioschi per la superficie massima risultante dal rispettivo atto di concessione di area pubblica in essere alla data del 15/9/1999.

## **ARTICOLO 12**

### **Abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento sostituisce per la parte relativa alle edicole il precedente "Regolamento per rimpianto delle edicole" approvato con deliberazione del C.C. n. 90 del 29/9/1997.

## ALLEGATO A

### ITER PRATICHE

- 1) Domanda al Settore Commercio per autorizzazione commerciale.
- 2) A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, domanda di concessione occupazione suolo pubblico al Settore Patrimonio.
- 3) Acquisito quanto previsto ai punti 1) e 2), domanda del privato di concessione edilizia al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, comprensiva della documentazione di cui all'art. 8 nonché dei pareri degli Enti competenti.
- 4) Il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata istruisce la pratica, verifica la compatibilità al presente regolamento e provvede ad acquisire i pareri dai sottoindicati Settori:
  - Ufficio Lavori Pubblici Manutenzione e Servizi per compatibilità con aree verdi alberate, arredo urbano, ponti, canali, fognature;
  - Polizia Municipale per parere sulla viabilità, traffico e parcheggi;
  - A.S.L.;
  - Parere C.E.

Acquisiti i pareri il Responsabile del procedimento redige referto finale ed il Responsabile del provvedimento rilascia la concessione edilizia in precario, secondo i termini fissati nell'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

## INDICE

Articolo 1 Definizione di chiosco	pag. 2
Articolo 2 Ambito di applicazione	pag. 2
Articolo 3 Zone di impianto	pag. 2
Articolo 4 Caratteristiche dei chioschi	pag. 4
Articolo 5 Soluzioni esemplificative	pag. 7
Articolo 6 Tipologie dei siti	pag. 11
Articolo 7 Criteri di collocazione	pag. 11
Articolo 8 Concessione edilizia. Modalità per le richieste	pag. 12
Articolo 9 Rilascio della concessione	pag. 13
Articolo 10 Sanzioni	pag. 13
Articolo 11 Norma transitoria	pag. 14
Articolo 12 Abrogazione di norme	pag. 14
Allegato A Iter pratiche	pag. 15